

RENTRI: dal 16 settembre 2026 formulario digitale (X-Fir) a regime

Sono ormai agli sgoccioli i “tempi supplementari” di cui il sistema ha goduto per abituarsi all’uso del Fir digitale, anche detto X-Fir. All’approssimarsi del 16 settembre, quando i soggetti obbligati non possono più usare il Fir cartaceo, per coloro che avessero ancora incertezze e dubbi sulla gestione corretta, si segnalano nuovamente le fonti che descrivono tutti i passaggi per la creazione, la firma digitale e la trasmissione a Rentri del X-Fir:

- [slide “gestione del Fir digitale”](#)

che descrivono nel dettaglio tutti i passaggi per la creazione del Fir e la sua gestione successiva.

- [scheda dedicata a “Servizi di supporto per la sottoscrizione digitale del FIR”](#)

Firma remota: per chi non avesse ancora provveduto, si sollecita l’attenzione alla creazione della firma remota direttamente da Rentri, (nell’area personale: voce interoperabilità, emissione certificati digitali), in modo che sia sempre disponibile sul proprio pc quando occorre firmare digitalmente un formulario.

- [tutorial completo “servizi di supporto per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale” in particolare il capitolo finale dedicato alle modalità di trasmissione del X-Fir a Rentri, in caso di rifiuti pericolosi.](#)

La **trasmissione a Rentri del X-Fir** deve rispettare i tempi di annotazione dello scarico del rifiuto sul registro, cioè, per i produttori di rifiuti, **entro 10 gg lavorativi** dalla data del trasporto.

La **trasmissione al Rentri dei movimenti digitali di carico e scarico rifiuti** deve avvenire **entro il mese successivo a quello della registrazione stessa.**

Sanzioni

A decorrere dal 16 settembre 2020, risultano applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei registri e nei FIR (art. 258 comma 10-bis del DLgs. 152/2006 "Codice dell'ambiente"). In particolare, per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità stabilite, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **da 500 a 2.000 euro** per i rifiuti non pericolosi e **da 1.000 a 3.000 euro** per i rifiuti pericolosi.

Si ricorda che sono ancora in corso i [webinar gratuiti](#) condotti dall'albo gestori, già segnalati in precedenza.

Per maggiori info: silvia.negri@confapi.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)